

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto

N del 09/10/2015

Prot.: 0021785

Titolario 2.6

CRV

CRV

spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Al Signor Presidente
della Quarta Commissione Consiliare

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 67
Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativa a:
"DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE PROVINCIALI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento le Commissioni consiliari Seconda, Terza e Quinta esprimeranno nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il proprio parere alla Prima Commissione.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE

(Roberto Giambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. *Roberto Valente*



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 67

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 13/DDL del 28 settembre 2015)

**DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE PROVINCIALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2015.

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI

Relazione:

Il tema della riforma della governance locale ha assunto particolare rilevanza a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Riforma Delrio), recante "Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

La legge Delrio detta i principi per un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, in particolare, la ridefinizione dell'assetto delle Province, nonostante la disciplina ivi contenuta si autodefinisca "transitoria" in attesa dell'approvazione della riforma costituzionale sul bicameralismo perfetto e sul titolo V, finalizzata tra l'altro alla definitiva soppressione delle Province (A.S. 2613).

Il legislatore statale configura le Province quali enti di secondo livello, definendole quali "enti territoriali di area vasta", titolari di funzioni fondamentali espressamente individuate.

Con riguardo alle altre funzioni, non fondamentali, attualmente esercitate dalle Province, la legge prevede un processo di riordino, individuandone tempi e modalità.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 91 e 92, dell'articolo 1, della citata legge, in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto l'Accordo tra Stato e Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, ed è stata altresì raggiunta l'intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante i criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, la cui pubblicazione in GU è avvenuta il 12 novembre 2014.

La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha seriamente compromesso il processo di attuazione della legge Delrio: da un lato, infatti, ha introdotto rilevanti tagli ai bilanci degli enti territoriali, pregiudicando irrimediabilmente il principio della necessaria corrispondenza tra funzioni da riallocare e risorse; dall'altro lato, ha posto a carico delle Regioni il costo del personale provinciale in sovrannumero adibito alle funzioni non fondamentali.

La situazione è divenuta ancor più grave a seguito dell'entrata in vigore del recente DL n. 78/2015 (c.d. Decreto enti locali) e della bozza di decreto legislativo in materia di politiche del lavoro, che hanno previsto rispettivamente il passaggio in via residuale della polizia provinciale nell'organico dei comuni (art. 5 DL 78/2015) e un riordino dei Centri per l'impiego che impegna le Regioni a stipulare una convenzione con il Ministero per la riorganizzazione di tali servizi che, secondo l'impianto proposto, dovrebbero passare alle Regioni (art. 15 DL 78/2015 e artt. 11 e 18 della bozza di decreto legislativo).

La legge di conversione del Decreto n. 78/2015 (Legge 6 agosto 2015 n. 125) introduce talune modifiche sia in ordine al riordino delle funzioni di polizia provinciale sia in materia di politiche attive del lavoro e contiene una previsione sanzionatoria di rilevante impatto per l'Amministrazione regionale, previsione che ricollega, alla mancata adozione entro il 31 ottobre 2015 delle leggi regionali

di riordino, l'obbligo per le Regioni di versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 (ed entro il 30 aprile per gli anni successivi), a ciascuna provincia e alla Città metropolitana di Venezia le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, che saranno determinate con DM da adottarsi entro il 31 ottobre (cfr. art. 7, comma 9 quinquies, decreto).

*** **

Ciò premesso, alla luce del contesto normativo sopra richiamato, si procede con il presente disegno di legge, che si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge, che prevede il riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e con il coinvolgimento delle autonomie locali nella forma dell'acquisizione dei pareri di competenza dell'Osservatorio e del Consiglio delle autonomie.

L'articolo contiene, al secondo comma, un richiamo espresso all'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della citata legge 56 del 2014 7 aprile 2014, n. 56, per quanto attiene in particolare al rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza evocando altresì le esigenze di garantire la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure.

L'articolo 2 "Funzioni delle province" stabilisce al primo comma che le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

I commi successivi contengono disposizioni in materia di risorse umane.

Inoltre la disposizione stabilisce che il personale provinciale che all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercitava le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.

Segue la previsione con cui si stabilisce che le norme contenute nell'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge di Stabilità 2015) nonché i successivi provvedimenti attuativi (il riferimento, in particolare, è alle previsioni contenute nel Decreto ministeriale recante i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate al personale provinciale in sovrannumero, in corso di pubblicazione) non trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 3 prevede che la neo costituita Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge.

Il secondo comma inoltre prevede l'attribuzione alla Città metropolitana di Venezia di tutte le funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province ai sensi dell'articolo 2.

Infine, il terzo comma contiene il riconoscimento della facoltà, per il legislatore regionale, di conferire alla Città metropolitana ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, secondo quanto previsto dal articolo 1, comma 46, della legge n. 56 del 2014.

L'articolo 4 contiene una disposizione dedicata alla Provincia di Belluno, stabilendo che la medesima Provincia esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province dall'articolo 2.

L'articolo 5 contiene una disciplina transitoria delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle Province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro". In particolare, si prevede che, in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

Con riguardo al medesimo arco temporale, la disposizione prevede l'affidamento in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia della responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale e la garanzia del finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali. Si demanda inoltre ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia con riguardo al medesimo biennio 2015 e 2016.

La norma infine prevede la riorganizzazione, ad opera della Giunta regionale, della rete dei servizi pubblici e privati accreditati, anche alla luce dei processi di riforma in corso.

L'articolo 6 contiene una disposizione relativa al "Monitoraggio", finalizzata a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, con la quale si attribuisce alla Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore delle leggi di riordino, il compito di presentare alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

L'articolo 7 "Disposizioni transitorie" mira a garantire la piena continuità dei servizi erogati, stabilendo che la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.

Il secondo comma prevede inoltre che, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, spettino alla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle

funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” le funzioni consultive al primo attribuite dalla legge.

Segue l'articolo 8 “Disposizioni finali” che disciplina le modalità organizzative correlate al processo di riordino delle funzioni provinciali, prevedendo che, nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, siano definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della legge.

La norma stabilisce altresì che, per l'anno 2015, la Regione assicuri la copertura del costo del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di euro 28.256.000,00.

Con riferimento agli anni 2016 e 2017, si prevede un finanziamento per la copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, quantificato in misura non superiore a 40.000.000,00 di euro annui.

Viene infine demandata alla Giunta regionale l'adozione dei disegni di legge e dei provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della legge.

L'articolo 9 “Norma finanziaria” contiene due previsioni: la prima riguarda la copertura degli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 2, quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015; la seconda riguarda la copertura degli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La presente legge, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, detta disposizioni per il riordino delle funzioni conferite alle province, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sentito l’Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 6 ottobre 2014 e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il riordino di cui al comma 1 avviene in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, secondo quanto previsto dall’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 2 - Funzioni delle province.

1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale provinciale che all’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercitava le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015)” e successivi provvedimenti attuativi, non si applicano agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3 - Funzioni della Città metropolitana di Venezia.

1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall’articolo 1, comma 44, della medesima legge.

2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’articolo 2.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l’Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 4 - Funzioni della Provincia di Belluno.

1. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di

autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

Art. 5 - Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro.

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.

3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.

4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.

Art. 6 - Monitoraggio.

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

Art. 7 - Disposizioni transitorie.

1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.

2. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge, sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

Art. 8 - Disposizioni finali.

1. Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della presente legge.

2. Per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di 28.256.000,00 di Euro.

3. Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, è quantificato in misura non superiore a 40.000.000,00 di Euro annui.

4. La Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge finalizzata al riordino delle funzioni provinciali.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 2 quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte:

- a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" del bilancio di previsione 2015;
- b) per euro 1.650.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2015;
- c) per euro 3.000.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015;
- d) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0034 "Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2015;
- e) per euro 6.000.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2015;
- f) per euro 12.706.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte:

- a) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0034 "Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio pluriennale 2015-2017;
- b) per euro 35.300.000 con le risorse allocate nell'Upb nell'Upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'Upb U0199 "Rimborso prestiti" del bilancio pluriennale 2015-2017.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	5
Art. 2 - Funzioni delle province.....	5
Art. 3 - Funzioni della Città metropolitana di Venezia.....	5
Art. 4 - Funzioni della Provincia di Belluno.....	5
Art. 5 - Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro.	6
Art. 6 - Monitoraggio.....	6
Art. 7 - Disposizioni transitorie.	6
Art. 8 - Disposizioni finali.	7
Art. 9 - Norma finanziaria.....	7
Art. 10 - Entrata in vigore.....	7

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge 7 aprile 2014, n. 56(1) (2).

**DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE,
SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

Nota all'articolo 2

Legge 7 aprile 2014, n. 56

**DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE,
SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI.**

Art. 1

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190(1).

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2015).

Art. 1

423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016. (2)

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. (3)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.M. 14 settembre 2015.

(3) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Nota all'articolo 3

Legge 7 aprile 2014, n. 56

DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI.

Art. 1

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

85.

Vedi nota art. 2

Nota all'articolo 4

Legge 7 aprile 2014, n. 56

DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI.

Art. 1

85.

Vedi nota art. 2

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

Nota all'articolo 5

Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (BUR n. 23/2009)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

Art. 3 - Funzioni delle province.

1. Le province, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale, esercitano funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio.

2. Le province esercitano le seguenti funzioni:

- a) le funzioni relative ai servizi per l'impiego secondo il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche ed integrazioni;

- c) le funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;
- d) le funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;
- e) le funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;
- f) le funzioni inerenti l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonché l'espressione del relativo parere all'amministrazione statale competente;
- g) la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia;
- h) le funzioni di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- i) le funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;
- j) tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e attribuite espressamente alle province.

3. Le province approvano a tal fine programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale coordinati con la programmazione regionale, sentite le commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 9.

4. La Regione provvede ad assegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori risorse destinate dalla Giunta regionale sulla base delle disponibilità del bilancio regionale

Art. 21 - I servizi per il lavoro.

1. Le province, nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni, attraverso loro strutture denominate centri per l'impiego, nonché gli operatori accreditati di cui all'articolo 25, nei limiti dell'accreditamento, svolgono le seguenti funzioni:

- a) attività di accoglienza e orientamento al lavoro;
- b) attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo;
- d) erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri;
- e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati;
- f) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
- g) funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale;
- h) l'assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo.

2. Competono inoltre alle province:

- a) l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
 - b) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;
 - c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili;
 - d) gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ogni provincia può modificare l'attuale articolazione territoriale dei centri per l'impiego delle province, previo parere delle rispettive commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 9, entro i limiti delle risorse finanziarie attribuite.
4. Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 23 e 24 operano nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione.